

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, esaminati gli atti d'ufficio, esprime e rilascia parere favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.4/2013.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(Dr.ssa Manuela CHIODA)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d'ufficio, esprime e rilascia parere favorevole di regolarità contabile, comportante riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.4/2013.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Paola ODOMARO)

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 42, comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000, N. 267 (TUEL) e ss.mm.ii. che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

PREMESSO che:

- l'articolo 20 del D.Lgs 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017, N.100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20, comma 2, impone la dismissione:
 - ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;
- per esattezza il limite di almeno un milione di euro si applica a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);
- l'articolo 20, infine, vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”;
- per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);
- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

CONSIDERATO inoltre che:

- l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 27.09.2017, con deliberazione n. 26;

- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

- pertanto, dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, il comune di Salussola risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

Società ATAP S.p.A. (C.F. 01537000026)

La Società ATAP S.p.A. è partecipata dal Comune per una quota pari allo 0,242%.

La Società ATAP S.p.A. ha come attività centrale la gestione di *servizi pubblici di interesse generale*; in particolare, essa esercita la gestione del Trasporto Pubblico Locale nelle Province di Biella e Vercelli.

Società CORDAR S.p.A. Biella Servizi * (C.F. 01866890021)

La Società CORDAR S.p.A. è partecipata dal Comune per una quota pari allo 0,0001% diretta – 0,00007397% indiretta.

La Società CORDAR S.p.A. ha come attività centrale la gestione di *servizi pubblici di interesse generale*; in particolare, essa esercita la gestione completa del ciclo dell’acqua per conto dei Comuni soci.

**a seguito atto fusione n. di rep. 156624, di racc. 48564 in data 1807/2016: “le Società CORDAR S.p.A. Biella Servizi e CORDAR IMM. S.p.A. si dichiarano fuse, con effetto economico e fiscale ex art. 2501 ter n. 6 dal 01/01/2016, mediante incorporazione della CORDAR IMM S.p.A. nella CORDAR S.p.A. Biella Servizi, in dipendenza delle rispettive deliberazioni assembleari in data 02/05/2016, con aumento del capitale sociale della Società incorporante da euro 1.000.000,00 (euro un milione virgola zero zero) ad euro 2.999.912,00 (duemilioninovecentonovantanove milanovecentododici virgola zero zero) che viene ripartito tra i Soci della Società incorporata nella misura di 2 (due) azioni della Società incorporante per ogni azione posseduta nella Società incorporata”.*

AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE BIELLA VALSESIA VERCELLI – Società Consortile a Responsabilità Limitata (C.F.02702400025) (per brevità ATL Biella Valsesia Vercelli)

La Società consortile ATL Biella Valsesia Vercelli è partecipata dal Comune per una quota pari allo **0,12% al 31.12.2020** corrispondente a 464 quote. (successivamente, il 26.1.2021, sono state acquistate altre 476 quote, e la percentuale è attualmente dello 0,24% per un totale di 940 quote).

La Società consortile ATL Biella Valsesia Vercelli ha come attività centrale la gestione di *servizi pubblici di interesse generale*; in particolare, essa esercita la gestione e promozione del territorio.

La Società consortile ATL Biella Valsesia Vercelli è nata il 01/01/2020 dalla fusione per unione tra ATL della Valsesia e del Vercellese e ATL Biellese.

S.I.I. S.p.A. (C.F.94005970028)

La Società S.I.I. S.p.A. è partecipata dal Comune per una quota pari all’ 1,4106% diretta.

La Società S.I.I. S.p.A. ha come attività centrale la gestione di *servizi pubblici di interesse generale*; in particolare, essa esercita la gestione del servizio idrico integrato Biellese per conto dei Comuni soci.

S.E.A.B. Società Ecologica Area Biellese s.p.a. (C.F.02132350022)

La Società SEAB spa è partecipata dal Comune per una quota pari all’ 1,08% diretta.

La Società SEAB spa ha come attività centrale la gestione di *servizi pubblici di interesse generale*; in particolare, essa esercita la raccolta ed il trasporto di rifiuti non pericolosi.

PRESO ATTO delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l’ufficio ragioneria ha compilato le schede di rilevazione predisposte dal MEF per la **Revisione periodica delle Partecipazioni detenute al 31.12.2020**, allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

RITENUTO che questa assemblea, in attuazione dell’art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2020;

ATTESTATO che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);

TUTTO ciò premesso;

Con votazione unanime favorevole, espressa palesemente dagli aventi diritto;

DELIBERA

- Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- Di approvare la **Revisione periodica delle Partecipazioni detenute al 31.12.2020** ex art.20 D.Lgs 175/2016, nelle modalità indicate in premessa e secondo le schede di analisi definite dal MEF, allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
- Di dare atto che le schede di rilevazione di cui all’allegato A riportano, così come previsto dal MEF, anche i dati per il Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche ex art.17, D.L. 90/2014;
- Di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL),
- Di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all’art. 15 del T.U.S.P;

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to: CHIODA Manuela

Il Segretario Comunale
F.to: D.ssa Carmen Carlino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.124 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 T.U.EE.LL.-art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69
Art. 2 Decreto Legge 30/12/2009, n. 194)

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 13/01/2022

- Mediante affissione all'albo pretorio comunale (art.124, c.1 del T.U. 267/2000).
- Nel sito informatico di questo Comune.
(art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69 – art. 2 Decreto Legge 30/12/2009, n.194)

Salussola, lì 13/01/2022

Il Segretario Comunale
F.to: D.ssa Carmen Carlino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art.134 c.3 D.Lgs. 18/08/2000 n.267 T.U.EE.LL.)

- Si certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o di competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell'art.134.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 24/01/2022

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

(art.134 c.4 D.Lgs. 18/08/2000 n.267 T.U.EE.LL.)

In data

Salussola, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: D.ssa Carmen Carlino

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Salussola, lì 13/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Carmen Carlino